

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE - OGGETTO E SCOPI – DURATA

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita con sede in Roma, l'Associazione italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre denominata DGTVi (di seguito "l'Associazione").

Articolo 2 - Oggetto - Scopi

L' Associazione non ha fini di lucro e ha l'obiettivo di promuovere l'avvio ed il pieno sviluppo, in Italia, della televisione digitale terrestre. L'Associazione è un organismo aperto nei confronti dei terzi ed opera in modo non discriminatorio nei confronti di tutti gli operatori del settore e degli utenti finali.

L'Associazione promuoverà iniziative finalizzate ad assicurare all'utente finale la più completa informazione sulle opportunità offerte dal digitale terrestre e sulla modalità di fruizione dell'offerta.

L'Associazione promuoverà, altresì, iniziative comuni finalizzate ad accelerare il processo di transizione delle trasmissioni alla tecnica digitale, assicurare all'utente finale la possibilità di accedere agevolmente alla molteplicità di trasmissioni e servizi offerti dal digitale televisivo terrestre (interoperabilità delle reti e delle applicazioni interattive). A tal fine l'Associazione, in costante consultazione con il Ministero delle Comunicazioni, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e ogni altra autorità competente ed in linea con la rilevante normativa europea e nazionale intende:

- * individuare le regole comuni di trasmissione del segnale per gli operatori di rete;
- * individuare le linee guida comuni per la scelta degli standard tecnici minimi degli apparati di ricezione e per l'introduzione di applicativi e servizi, al fine di assicurare possibilità di ricezione e qualità tecnica all'utente finale;
- * rendere disponibili agli operatori del settore metodologie di testing di apparati ed applicazioni;
- * promuovere tra gli Associati la conoscenza dello stato dell'arte dell'evoluzione tecnologica del settore;
- * promuovere iniziative di comunicazione e di confronto che coinvolgano tutti gli operatori del settore (broadcasters, operatori di rete, fornitori di contenuti e di servizi, costruttori di apparati, installatori, ecc).

L'Associazione può aderire ad organizzazioni similari che operino a livello nazionale, europeo e/o extraeuropeo o costituire insieme con quest'ultime organismi comuni.

L'Associazione avvierà ogni altra attività necessaria agli scopi del presente articolo, a tal fine potrà anche avvalersi della collaborazione di esperti nei diversi settori coinvolti.

Articolo 3 - Durata

La durata dell'Associazione è stabilita, fino alla definitiva conversione delle reti alla tecnica digitale e comunque non oltre il 31.12.2012, prorogabile con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II ORGANI - ASSOCIATI - RECESSO E ESCLUSIONE

Articolo 4 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 5 - Associati

5.1. Oltre agli Associati Fondatori dell'Associazione titolari del knowhow–Rai, Mediaset, La 7, FUB - potranno diventare Associati le imprese, o loro espressioni associative, titolari di reti abilitate alla sperimentazione di trasmissioni in tecnica digitale terrestre ai sensi del decreto-legge numero 5 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge numero 66 del 2001 ai sensi della deliberazione numero 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, che siano debitamente iscritte al registro degli Operatori della Comunicazione e che abbiano avviato con continuità la sperimentazione.

5.2. Gli aspiranti associati dovranno inviare all'Associazione apposita richiesta scritta, corredata da:

- documentazione del possesso dei requisiti di cui sopra;
- dichiarazione di avere piena conoscenza e di accettare integralmente i contenuti del presente Statuto.

Articolo 6 - Diritti e obblighi degli Associati

6.1 Tutti gli Associati acquisiscono, previo pagamento delle Quota associativa, il diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega e di partecipare attivamente alla vita associativa. Nessun soggetto potrà avere più di una delega in Assemblea.

6.2 Gli Associati si obbligano per quanto di rispettiva competenza a svolgere le attività necessarie al perseguimento dell'oggetto sociale, fornendo il necessario supporto tecnico logistico, secondo quanto deliberato dal Consiglio.

Articolo 7 - Recesso

Gli Associati hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione mediante invio di lettera raccomandata a/r con preavviso di tre mesi. L'Associato che recede sarà tuttavia tenuto al rispetto delle obbligazioni di contribuzione al fondo associativo, maturate sino alla data della domanda di recesso e non avrà diritto alla restituzione della Quota associativa versata.

Articolo 8 - Esclusione

L'esclusione di un Associato dall'Associazione è determinata dal mancato versamento degli eventuali contributi associativi deliberati dall'Assemblea o da altri gravi motivi individuati dall'Assemblea, quali ad esempio: la liquidazione volontaria, fallimento o la sottoposizione ad altre procedure concorsuali che determinino la cessazione delle attività dell'Associato, nonché l'evidenza di comportamenti in palese contrasto con gli scopi dell'Associazione .

TITOLO III ASSEMBLEA

Articolo 9 - Poteri

9.1. L'Assemblea è investita dei poteri ad essa espressamente riservati dalla legge o dal presente Statuto.

9.2. L'Assemblea rappresenta l'universalità degli Associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli Associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

9.3 L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- determinare numericamente ed eleggere i membri del Consiglio tra quelli designati dagli associati, fermo restando la nomina di un consigliere espressione della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
- eleggere i membri del Collegio dei revisori dei conti ed il suo Presidente;
- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare, su proposta del Consiglio, l'ammissione di nuovi associati;
- deliberare l'esclusione degli Associati;
- modificare l'ammontare della Quota associativa e determinare gli eventuali contributi a carico degli Associati su proposta del Consiglio.

Articolo 10 - Convocazione

10.1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno:

(i) entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo;

(ii) entro il 30 novembre per rinnovo degli organi sociali e l'approvazione del bilancio preventivo ,

presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto di seguito indicato e specificato in ogni avviso di convocazione. Copia di tale avviso dovrà essere inviata, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, fax o e-mail, quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

In casi eccezionali e di urgenza la convocazione è ammessa via fax con preavviso di quattro giorni.

10.2. L'avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente o da altro amministratore a tal fine designato dal Consiglio a provvedervi, dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

10.3. L'Assemblea è comunque validamente costituita con la presenza di tutti gli Associati e la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri e dei Revisori.

10.4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli Associati. Ricevuta tale richiesta il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al presente articolo, alla convocazione dell'Assemblea. In tal caso l'Assemblea dovrà essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Articolo 11 - Quorum Costitutivo e deliberativo

11.1. L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati, presenti in proprio o per delega.

11.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti.

11.3 Per le proposte di modifica all'atto costitutivo e allo Statuto, lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del Patrimonio e le decisioni conseguenti, l'Assemblea si considera regolarmente costituita con la presenza di almeno tre/quarti degli Associati e delibera all'unanimità dei presenti.

11.4. Per l'esclusione di un associato motivata con l'evidenza di comportamenti in palese contrasto con gli scopi dell'associazione l'Assemblea si considera regolarmente costituita con la presenza di tutti gli associati, escludendo dal computo l'associato di cui viene proposta l'esclusione. Tale esclusione viene deliberata con il voto favorevole di tutti gli associati, escludendo dal computo l'associato di cui viene proposta l'esclusione. Per la convocazione della assemblea di cui al presente punto 11.4 è necessaria la deliberazione del Consiglio con il voto favorevole di almeno i 4/5 dei relativi componenti.

Articolo 12 - Presidenza e conduzione dei lavori

12.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Consigliere più anziano.

12.2 Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento alla stessa, la regolarità delle deleghe e la validità della costituzione della riunione. Il Presidente inoltre regola lo svolgimento della riunione, disciplina gli interventi, dirige e regola la discussione, stabilisce ordine e procedure della votazione nonché le modalità di rilevazione dei voti,

risolve le eventuali contestazioni.

12.3 Le riunioni dell'Assemblea possono altresì tenersi mediante mezzi di telecomunicazione purché:

(i) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare i risultati delle votazioni;

(ii) siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente e il Segretario Generale, ovvero un altro soggetto nominato quale segretario della riunione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale e simultaneamente alla discussione, di trasmettere e/o visionare documenti;

(iv) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati, nei quali affluire; la riunione si riterrà svolta nel luogo ove siano presenti il Presidente e il Segretario Generale ovvero un altro soggetto nominato quale segretario della riunione.

TITOLO IV CONSIGLIO – RAPPRESENTANZA

Articolo 13 - Composizione del Consiglio

13.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio composto da un numero variabile da quattro a nove membri.

13.2 I membri del Consiglio restano in carica per due anni ed esercitano le loro funzioni a titolo gratuito.

Articolo 14 - Poteri ed Attività del Consiglio

14.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza eccezioni di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni o che siano necessari per l'attuazione ed il raggiungimento delle finalità dell'Associazione. A tal fine il Consiglio potrà istituire commissioni composte da esperti e da soggetti che operano nel campo della televisione digitale.

14.2 Sono di competenza del Consiglio le delibere relative alle seguenti materie:

(i) predisposizione del Programma di attività e modalità di attuazione delle finalità dell'Associazione;

(ii) individuazione delle attività di competenza di ciascun Associato e del relativo supporto tecnico-logistico utile o necessario al fine del perseguimento dell'oggetto sociale;

(iii) definizione delle linee guida per lo sviluppo della televisione digitale terrestre;

(iv) coordinamento delle attività dell'Associazione e delle sue eventuali commissioni;

(v) verifica dei requisiti degli aspiranti associati, al fine di proporre all'Assemblea l'eventuale accoglimento delle relative domande;

(vi) individuazione degli eventuali contributi annuali a carico degli Associati sulla base dei fabbisogni finanziari dell'Associazione e di eventuali progetti specifici da sottoporre all'Assemblea;

(vii) predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.

14.3 Il Consiglio determina i criteri e le modalità per lo scambio dei dati tecnici e delle informazioni necessarie per la realizzazione delle attività associative.

14.4 Il Consiglio ha altresì la facoltà, nei limiti dei propri poteri, di nominare e revocare procuratori per singoli atti e/o categorie di atti determinandone i poteri.

Articolo 15 - Convocazione del Consiglio

15.1 Il Consiglio si riunisce secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione presso la sede dell'Associazione o in altri luoghi, purché in Italia. Il Consiglio si riunisce almeno sei volte l'anno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano.

15.2 Le riunioni sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa, ogni volta che gli affari dell'Associazione lo esigano, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o e-mail). In casi di urgenza la convocazione è ammessa via fax tre giorni prima della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e la presenza di almeno la maggioranza dei Revisori.

15.3 La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Ricevuta tale richiesta, il Presidente, deve provvedere alla convocazione entro i successivi 10 giorni. In tal caso la riunione dovrà tenersi entro venti giorni dalla convocazione.

Articolo 16 - Validità e verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio

16.1 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

16.2 Per le materie di cui al precedente articolo 14.2 (i), (ii) e (iii), è richiesta la presenza e il voto favorevole di non meno dei quattro quinti dei membri del Consiglio.

16.3 Per le materie di cui al precedente articolo 14.3 è richiesto il voto favorevole del membro del Consiglio, sia esso fondatore o meno, designato dall'Associato titolare del relativo know-how.

16.4 Le riunioni del Consiglio - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità o l'opportunità - possono essere validamente tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che possano essere esattamente identificate tutte le persone legittimate a partecipare, sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale e simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare e ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove,

pure, deve trovarsi il Segretario Generale, ovvero un altro membro nominato dal Consiglio quale segretario della riunione.

16.5 Di ogni riunione e deliberazione si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Generale ovvero dal segretario della riunione.

Articolo 17 - Presidente

17.1 Il Presidente viene eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio e dura in carica un anno.

17.2 Il Presidente, oltre alle specifiche attribuzioni e poteri che potranno essergli conferiti dal Consiglio, ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

17.3 Il Presidente convoca le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio nel rispetto del presente Statuto e ne dirige i lavori.

17.4 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione della carica del Presidente, le relative funzioni sono svolte, fino alla nomina del nuovo Presidente, dal Consigliere più anziano.

Articolo 18 - Segretario Generale

Il Segretario Generale, nominato dall'Assemblea, dura in carica un Anno, coadiuva il Presidente e, oltre alle specifiche attribuzioni e poteri che potranno essergli attribuiti dal Consiglio, provvede:

- alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli Associati;
- alla gestione della corrispondenza;
- alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni degli organi;
- alla redazione dello schema del progetto di bilancio preventivo, da sottoporre al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, da sottoporre al Consiglio entro il mese di marzo;
- alla tenuta della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- alla riscossione della Quota associativa e degli eventuali contributi e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio.

Articolo 19 - Collegio dei Revisori dei Conti

19.1. Il Collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti nominati, per la prima volta, nell'atto costitutivo e, in seguito, eletti dall'Assemblea. Essi durano in carica due anni.

19.2 Il Collegio, oltre a svolgere le attività che potranno essere specificamente attribuite all'Assemblea, controlla l'amministrazione dell'Associazione e accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Il Collegio, ovvero i suoi componenti, potrà procedere in qualunque momento ad atti di ispezione e di controllo e parteciperà alle sedute dell'Assemblea e del

Consiglio.

19.3 Il Collegio agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione, anche di un solo Associato, fatta per iscritto.

19.4 Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e distribuita a tutti gli Associati.

TITOLO V BILANCIO - RISORSE - PATRIMONIO – QUOTA

Articolo 20 - Esercizio - Bilancio - Rendiconto

20.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

20.2 Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 21 - Risorse economiche

21.1 La gestione delle risorse all'interno dell'Associazione è improntata a criteri di trasparenza.

21.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività principalmente dalla Quota associativa e dagli eventuali contributi. Eventuali altre modalità di reperimento delle risorse economiche derivanti dall'erogazione di servizi dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio previa verifica dei conseguenti impatti organizzativi e fiscali.

Articolo 22 - Patrimonio - Quota sociale

22.1 La Quota associativa di ingresso è pari a Euro 100.000,00 (centomila/00) e non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di Associato.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23 - Riservatezza

23.1 Gli Associati garantiscono reciprocamente che tratteranno come riservata ogni informazione della quale venissero a conoscenza durante o in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente Statuto.

23.2 Ciascun Associato si impegna a non comunicare in alcun modo a terzi alcuna informazione riservata ed a non farne uso per scopi diversi dal perseguimento dell'oggetto sociale senza il consenso scritto di ciascun Associato.

Articolo 24 - Titolarità dei dati

Ciascun Associato rimarrà titolare di diritti, brevetti, prodotti, sistemi, know-how e proprietà intellettuali in genere messi a disposizione e realizzati, nell'ambito delle

rispettive competenze, nel corso dell'attività associativa.

Articolo 25 - Scioglimento dell' Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone il compenso e dettando, se riterrà, i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.

Articolo 26 - Arbitrato

26.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli Associati ovvero tra gli Associati e l'Associazione, ivi incluse le eventuali controversie in merito all'esclusione di uno o più Associati deliberata dall'Assemblea, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Roma su richiesta presentata dalla parte più diligente.

26.2 L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina in via rituale e secondo diritto.

26.3 Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

26.4 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori e/o liquidatori ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto associativo.

Articolo 27 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.